

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Ritenute cinesi in cerca di scomputabilità

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Capita a diverse imprese residenti in Italia di fornire servizi di **progettazione** di **disegni industriali** a clienti di Paesi asiatici come, ad esempio, residenti in Cina.

In questi casi il cliente applica talora al prestatore italiano delle **itenute** sul **compenso**. Valutare se queste ritenute siano legittime o meno non ci compete, in quanto dipendono dalla **normativa interna** della Cina che ben potrebbe decidere di far scattare il **presupposto impositivo** per i non residenti solo per il fatto di aver erogato una prestazione ad una loro impresa.

In questa sede è invece opportuno valutare se tale **itenuta sia scomputabile** dalle imposte italiane sotto forma di credito di imposta.

Innanzitutto, va rilevato come in base all'art.

165 co. 2 del tuir "

*i redditi si considerano **prodotti all'estero** sulla base di **criteri reciproci** a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato".*

In sostanza, un reddito si considera **prodotto all'estero** quando il **medesimo reddito** si considera **prodotto in Italia** se realizzato da un non residente.

L'impostazione normativa è nota e si propone il seguente esempio:

non è

scomputabile il
credito su interessi

attivi subiti da un residente italiano su

conti correnti detenuti all'estero in quanto, in base all'art. 23, gli interessi sui conti correnti percepiti da un non residente

non sono

considerati un
reddito prodotto in Italia.

La questione, invero, potrebbe essere superata dal **dettato convenzionale**, ma proseguiamo per il momento la nostra analisi.

L'art. 23, comma 2, lett. c) stabilisce che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti da soggetti residenti in Italia, “

i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico”.

La norma allude alla casistica dei **canoni**, ipotesi che pur potendosi verificare, non si concretizza quando viene ceduto in toto il diritto a **sfruttare** il bene in quanto più che un canone la prestazione si configura piuttosto come la **cessione** di un bene immateriale oppure come una **prestazione di servizi** di tipo professionale/consulenziale.

Lo **scomputo** del credito appare quindi **precluso**.

E' interessante a questo punto validare questa conclusione leggendo la **convenzione contro le doppie imposizioni** stipulata tra l'Italia e il Governo della Repubblica Popolare Cinese.

Ebbene, l'art. 7 del Trattato, in linea con il modello OCSE, prevede la non **tassabilità dell'impresa** estera in terreno cinese in assenza di una **stabile organizzazione**.

Sempre in linea con il modello standard, tuttavia, l'ultimo paragrafo ammette **delle eccezioni** nel caso in cui norme specifiche della convenzione dispongano una **potestà impositiva** pur in **assenza** di una stabile. E', ad esempio, il caso dei **fabbricati** disciplinati dall'art. 6 che sono assoggettabili a tassazione nello stato in cui sono ubicati a prescindere dalla sussistenza della branch.

Vi sono **convenzioni** come quella con **San Marino** che ammettono **l'applicazione** di **itenute alla fonte**.

L'art. 14, ad esempio, stabilisce che, in relazione alle persone fisiche, gli Stati possono

**tassare a
prescindere dalla sussistenza della
base fissa.**

Il citato articolo stabilisce che “*i redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di carattere indipendente sono imponibili in detto Stato. Tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.*”

Si ricordi inoltre il caso della
Convenzione con la Tunisia che abbiamo affrontato in un
[precedente intervento](#).

Nel caso della
Cina, tuttavia, una simile previsione
manca per cui lo
Stato della fonte
non deve
tassare l'impresa italiana, e se interviene la ritenuta il contribuente italiano ha per certo il
diritto al rimborso.